

SERVIZIO FISCALE

15 Dicembre 2020

Alle aziende associate

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI E DEDUCIBILITA'

Gent.li Associati,

In occasione delle festività natalizie, le imprese sono solite concedere ai clienti e ai dipendenti doni e omaggi. Il trattamento fiscale previsto si differenzia a seconda che i beni omaggio siano o meno oggetto dell'attività di impresa. In questa sede focalizzeremo l'attenzione sugli omaggi diversi da quelli la cui produzione o scambio è diretta l'impresa, quindi beni acquistati appositamente per essere omaggiati. Tipico esempio di omaggio è il cesto natalizio.

Omaggi ai clienti

Per i beni non rientranti nell'attività dell'impresa, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 n. 4 del Decreto IVA, la cessione gratuita di beni è sempre esclusa da IVA.

L'imposta assolta all'atto dell'acquisto è:

- detraibile, se il bene ha un costo unitario inferiore a 50 euro;
- indetraibile, se il costo unitario del bene è superiore a 50 euro.

Non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale, ma è preferibile emettere un documento di trasporto con causale "omaggio" al fine di provare l'inerenza delle spese con l'attività esercitata e, in caso di bene con costo inferiore a 50 euro, anche il titolo per la detrazione IVA.

In caso di bene con costo unitario superiore a 50 euro, la spesa viene considerata di rappresentanza e quindi deducibile in base alle seguenti soglie:

- 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Omaggi ai dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti non sono rilevanti ai fini IVA, per cui l'IVA assolta sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati ai dipendenti sarà sempre indetraibile, a prescindere dal costo dei beni stessi.

La cessione gratuita dei beni sarà quindi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, e di conseguenza non andrà emessa fattura.

Invece, dal punto di vista reddituale sono deducibili, ed entrano a far parte dei costi per prestazioni di lavoro.



Beni diversi da oggetti

Un discorso diverso va riservato agli omaggi non costituiti da beni, come la cena o il pranzo che il datore di lavoro organizza per il consueto scambio degli auguri. La Circolare dell'Agazia delle Entrate n. 34/E/2009 ha specificato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali e festività religiose o nazionali costituiscono spese di rappresentanza, a meno che all'evento siano presenti esclusivamente i dipendenti.

Di conseguenza, se la cena è organizzata esclusivamente per i dipendenti, non può essere considerata "di rappresentanza", e per la deducibilità è valida la regola del 75% relativa ad alberghi e ristoranti, da rapportare poi al 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100, comma 1, TUIR).

Al contrario, se alla cena partecipano anche altri soggetti, come i clienti, rientra tra le spese di rappresentanza ed è quindi deducibile per il 75% della spesa sostenuta nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia